

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI RADIOELETTRICI E PER LA MODIFICA DELLE LORO CARATTERISTICHE

APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 18.03.2008.

INDICE

ART. 1 – Finalità

ART. 2 – Normativa di Riferimento

ART. 3 – Definizioni

ART. 4 – Ambito di applicazione ed esclusioni

ART. 5 – Localizzazione delle infrastrutture ed impianti

ART. 6 – Atto Amministrativo Abilitante

ART. 7 – Documentazione da allegare alla richiesta d'installazione

ART. 8 – Messa in funzione dell'impianto

ART. 9 – Garanzia degli adempimenti

ART.10 – Attività di controllo

ART. 11 – Impianti in Postazione Mobile

ART. 12 – Impianti Esistenti

ART. 13 – Obblighi del Gestore

ART. 14 - Sanzioni

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la localizzazione urbanistico-edilizia, nell'ambito del territorio comunale, inerente l'installazione, la modifica e l'adeguamento d'infrastrutture per impianti radioelettrici al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale, nonché di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con il mantenimento di una ragionevole qualità dei radioservizi svolti per pubblica utilità.

Art. 2 - Normativa di Riferimento

Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, in particolare:

- L.R. 10 agosto 2006, n. 20: "Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998 n. 381 : "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 : "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- D. Lgs. 01.08.2003, n. 259: "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- Linee guida applicative del D.M.A. 381/1998, a cura dei Ministeri dell'Ambiente, delle Comunicazioni e della Sanità (luglio/settembre 1999);
- D.P.C.M. 08.07.2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".

Art. 3 - Definizioni

Ai fini applicativi si fa riferimento alle disposizioni e definizioni recate dal D.Lgs. n. 259/2003, dalla Legge n. 36/2001, dal D.P.R. n. 380/2001, dal D.M. n. 381/1998, dal D.P.C.M. 08.07.2003, dal D.M. n. 381/1998, nonché dalla L.R. n. 20/2006.

Art. 4 - Ambito di applicazione ed esclusioni

Il presente regolamento si applica per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, per l'installazione di torri, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, nonché per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) gli impianti di radiotrasmissione e radio-localizzazione adibiti al servizio di Carabinieri, Forze di Polizia e Forze Armate, tenuto conto delle particolari esigenze al servizio espletato; b) gli impianti per radioamatore e i cosiddetti transiti temporanei, usati nelle riprese televisive locali c) gli impianti per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile.

Art. 5 - Localizzazione delle infrastrutture ed impianti

Con il presente articolo:

- si individuano i siti maggiormente idonei alla installazione di infrastrutture ed impianti;
- si definiscono i siti sensibili all'interno dei quali non è ammessa l'installazione delle infrastrutture ed impianti;
- si definiscono le tipologie e gli indirizzi costruttivi degli impianti.

Individuazione siti maggiormente idonei alla installazione di infrastrutture ed impianti.

Nel rispetto del presente regolamento, nonché delle leggi in vigore, per la minimizzazione degli impianti sul territorio comunale, è prevista, per l'installazione di nuovi impianti, l'offerta in disponibilità di siti comunali.

A tal fine sono individuate alcune tipologie (immobili e terreni) di proprietà comunale ove, preferibilmente, potranno essere effettuate nuove installazioni o ricollocate le stazioni esistenti e da delocalizzare:

- depuratori;
- serbatoi idrici;
- impianti sportivi;
- aree comunali presso la zona artigianale e commerciale;
- edifici comunali dimessi;
- relitti stradali.

L'installazione di apparati di telecomunicazioni sugli immobili di proprietà pubblica sarà regolata da una apposita convenzione, contenente la definizione di un canone d'affitto da valutare in sede di progetto.

L'installazione in siti diversi da quelli sopra indicati sarà consentita esclusivamente in ambiti già compromessi dal punto di vista urbanistico- edilizio (aree produttive, zone interessate dalla presenza di impianti tecnologici, ecc.), sempreché siano salvaguardati i valori ambientali e paesaggistici, siano adeguatamente tutelati gli interessi storici, artistici ed architettonici, e previa adeguata dimostrazione che il sito consenta di conseguire un apprezzabile miglioramento della continuità del campo elettromagnetico rispetto ai siti maggiormente idonei individuati dal presente Regolamento.

Definizione siti sensibili.

Per siti sensibili si intendono tutti i fabbricati e le aree che ospitano persone che devono essere oggetto di particolare tutela della salute dagli effetti dell'esposizione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'interno dei quali non è ammessa la installazione degli impianti in questione.

In tali ambiti sono compresi:

- a) asili nido e scuole materne,
- b) scuole di ogni grado e tipo;
- c) gli ospedali, strutture socio-sanitarie e case di cura;
- d) case di riposo per anziani;

e) centri di accoglienza per persone disabili;

Definizione tipologie ed indirizzi costruttivi degli impianti.

Ai fini della protezione dell'ambiente, della sicurezza e del decoro paesaggistico dovranno essere rispettate le linee guida progettuali qui di seguito riportate:

- a) Le antenne dovranno essere posizionate ad un'altezza non superiore a m. 36,00 (trentasei) dalla quota di campagna e, dove risulta conveniente, dovranno essere installati sistemi di mascheramento. In tal caso alla base del palo dovrà trovare collocazione un cartello ben visibile sulla presenza dei sistemi radianti mascherati. Sono fatte salve eventuali deroghe da parte del Sindaco, sentita la Commissione per il Paesaggio, purché debitamente documentate e motivate per esigenze di carattere tecnologico. In ogni caso l'altezza cui ancorare le antenne dovrà essere superiore a quella degli edifici situati entro un raggio di m. 250,00 (duecentocinquanta) dalla base dell'installazione. Tale distanza si intende misurata in senso radiale prendendo come centro del cerchio l'impianto radioelettrico.
- b) Per motivi di sicurezza, in funzione dell'altezza del palo o del supporto, salvo diverse prescrizioni imposte dagli enti competenti per la zona, verrà realizzato sulla sommità dell'installazione un sistema di segnalazione luminosa S.O.V. (Segnalazione di Ostacoli al Volo). L'installazione di pali è in ogni caso vietata ad una quota superiore a quella stabilita dalla normativa sulla sicurezza degli aeromobili.
- c) Salvo motivi di ordine tecnico, è obbligatorio l'uso comune di un unico palo tra più gestori (co-siting).
- d) Nel caso di impianti multipli deve essere valutata la loro massima espansione. Il campo elettrico complessivo nel territorio circostante è dato dalla somma algebrica dei contributi di ogni impianto sommato al fondo esistente.
- e) Le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantire il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale adottando soluzioni progettuali di particolare pregio estetico e dovranno

All'
pro

Si
est
ev

La
de
co

Ar

Ai
co
co
all
pe
de
pc
Le
ati
rel
Re
im
au

essere realizzate con sistemi strutturali tali da garantire la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo. In ogni caso i pali dovranno essere dimensionati per poter ricevere n. 3 (tre) gestori. Non è ammessa la installazione di pali con sbracci o con ballatoi.

All'interno delle fasce di rispetto stradale dovrà essere acquisito il nulla osta del proprietario della strada stessa.

Si fa obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni.

La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

Art. 6 - Atto Amministrativo Abilitante

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.4), del D.P.R. 380/2001, nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lett. e.2, del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 259/2003, l'installazione delle infrastrutture e degli impianti di cui all'art. 4, comma 1, è subordinata al rilascio di permesso di costruire. Oltre al permesso di costruire, il richiedente dovrà richiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della Legge 36/2001, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione. Relativamente alle richieste di sola modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti, l'unico titolo abilitante da richiedere ed ottenere è la suddetta autorizzazione di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003.

Il permesso di costruire viene rilasciato dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata - Urbanistica, con le procedure previste dal Regolamento edilizio, previa acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio e della Soprintendenza Regionale; mentre l'Autorizzazione prevista dall'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 viene rilasciata mediante delibera di giunta comunale.

Per gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt, l'autorizzazione di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 è sostituita da Denuncia di Inizio Attività, ferma restando la possibilità dell'acquisizione del permesso di costruire.

Art. 7 - Documentazione da allegare alla richiesta d'installazione

Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, devono essere corredate della documentazione di cui punto precedente, ove non già prodotte, nonché della seguente documentazione, per la parte non ancora agli atti del Comune:

- A. Dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, del proprietario e dell'esercente (se diversi dal richiedente), dei cointestati o aventi titolo, del progettista, del direttore dei lavori (prima dell'inizio dei lavori), della ditta esecutrice (prima dell'inizio dei lavori);
- B. Titolo di proprietà o altro titolo idoneo a dimostrare la disponibilità dell'area e/o della infrastruttura sulla quale si intende effettuare l'installazione dell'impianto;
- C. Dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità al progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai livelli di progetto ed alle eventuali prescrizioni fornite dall'A.R.P.A.M.; il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante;
- D. Dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i valori di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente e i criteri di localizzazione;

E. Dichiarazione firmata dal gestore, autenticata nelle forme di legge, con la quale i medesimi attestano che la progettazione e la realizzazione dell'impianto avverrà, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile e che, in ogni caso, i limiti e i valori prescritti dalla vigente normativa verranno rispettati anche in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore ;

F. Parere favorevole di compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, rilasciato dall'A.R.P.A.M., corredata dallo studio degli eventuali effetti cumulativi dovuti ad altri impianti e/o sorgenti di onde elettromagnetiche presenti nelle vicinanze, da acquisire a cura e spese del richiedente;

G. Progetto dell'impianto comprendente:

Relazione esaustiva nei seguenti punti

- estremi della concessione governativa;
- indirizzo ed ubicazione dell'impianto;
- tipologia di utilizzo dell'impianto;
- costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con frequenza di trasmissione del segnale;
- costruttore, altezza, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
- caratteristiche di irradiazione delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala; inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione; direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali; guadagno dell'antenna (valore numerico e in decibel); altezza dell'asse di massima irradiazione dalla base del palo a cui è ancorata l'antenna;
- potenza massima in antenna;
- frequenza portante o canale di trasmissione;
- altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione con il corredo di caratteristiche topografiche nelle quali sono evidenziati le

caratteristiche altimetriche e gli insediamenti abitativi della zona circostante l'installazione;

- intensità dei campi elettromagnetici generati, determinati mediante calcolo, con la descrizione dettagliata delle modalità di calcolo seguite;
- precisazioni di quali e quanti altri trasmettitori sono installati nella zona interessata;
- eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell'impianto, previsti dalla normativa statale e regionale vigente;
- certificato fidejussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale;
- tipologia delle schermature degli impianti in cui l'irradiazione avviene nella porzione di spazio in cui opera l'apparecchiatura minimizzando per quanto possibile l'irradiazione all'esterno: in questo caso deve essere indicata anche la potenza nominale. In tutti i casi si indicano le tipologie delle eventuali schermature sia verso l'esterno sia verso l'interno affinché siano rispettate le condizioni di sicurezza per il personale che opera nell'impianto;

- Documentazione fotografica completa dello stato di fatto (riferita all'area di intervento e all'intorno) con indicazione dei coni visuali ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto da installarsi al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico;

- Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e gli insediamenti abitativi della zona circostante l'installazione; cartografia del sito in scala 1:500, 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre stazioni radio base eventualmente presenti nel raggio di 1 Km. dal punto d'installazione dell'impianto in oggetto.

Art. 8 - Messa in funzione dell'impianto

Fermo restando che, per l'infrastruttura, occorre che sia prodotto il certificato di regolare esecuzione delle opere, la messa in funzione dell'impianto è subordinata alla presentazione da parte del direttore dei lavori di una dichiarazione di fine lavori, firmata ed autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

L'impianto non potrà essere attivato in assenza del Certificato di Regolare Esecuzione.

E' fatto obbligo ai titolari delle concessioni o autorizzazioni già rilasciate di adeguare gli impianti esistenti alle disposizioni dettate per i nuovi impianti dal presente Regolamento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9 - Garanzia degli adempimenti

Il gestore dell'impianto deve costituire, all'atto della presentazione del certificato di regolare esecuzione relativamente all'oggetto dell'autorizzazione o della denuncia di inizio di attività, a garanzia degli adempimenti e delle obbligazioni assunte, incluse le attività di controllo di cui all'art. 10, una polizza fidejussoria a favore del Comune per un importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) della durata decennale.

Art. 10 - Attività di controllo

Il Comune si riserva il diritto di far eseguire controlli ambientali, senza preavviso ai gestori, avvalendosi dell'A.R.P.A.M. e/o di tecnici di propria fiducia per verificare la rispondenza della conformità dell'impianto rispetto al progetto, alle condizioni e prescrizioni previste nell'atto amministrativo per l'impianto in esercizio, ed alla veridicità delle dichiarazioni, tramite misurazioni aggiornate del campo elettrico in base alle disposizioni legislative vigenti al momento della misura medesima e nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di qualità dettati dal presente regolamento.

Le spese per gli accertamenti sono posti a carico del gestore. Decorso trenta giorni dalla richiesta di versamento delle spese sostenute, il Comune si rivarrà sulla somma garantita dalla polizza fidejussoria di cui al precedente art. 9.

Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà emessa ordinanza da parte del Responsabile del Servizio per il ripristino delle condizioni prescritte entro il termine massimo di 60 giorni.

Scaduto inutilmente tale termine, richiamando le competenze in materia di igiene e sanità pubblica, il Sindaco emetterà ordinanza di disattivazione dell'impianto.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge n. 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.

Art. 11 - Impianti in Postazione Mobile

E' vietata l'installazione di stazioni radio base mobili per la telefonia cellulare se non a scopo sperimentale esclusivamente a tempo determinato espressamente autorizzati dal Comune nelle sole aree all'uopo individuate dallo stesso.

Le installazioni in argomento, sono soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2001 o alla presentazione di Denuncia di inizio attività, con la presentazione della documentazione prevista dai precedenti articoli per tali titoli abilitanti.

Ad avvenuta ultimazione dei lavori e comunque prima della messa in funzione dell'impianto, il Direttore dei Lavori dovrà attestare la conformità e la corrispondenza dell'impianto realizzato al progetto autorizzato.

Art. 12 - Impianti Esistenti

Per gli impianti esistenti, legittimamente installati in virtù di precedenti disposizioni su siti non previsti dal presente regolamento, è ammessa esclusivamente la manutenzione ordinaria, senza alcuna loro modifica.

Ogni loro trasformazione è soggetta a nuovi titoli abilitanti.

Le riconfigurazioni di impianti esistenti sono equiparate a nuove installazioni.

L'Amministrazione richiederà ai gestori degli impianti esistenti ed al proprietario del suolo sul quale insiste l'impianto un'autocertificazione attestante che l'impianto non supera i limiti e i valori previsti dalla vigente normativa, come pure le caratteristiche tecniche dell'impianto radiante stesso (tipo di antenna, potenza al connettore

d'antenna, numero di canali, ecc.) comprese le misurazioni di fondo con impianto spento e funzionante.

Art. 13 - Obblighi del Gestore

a) E' posto a carico del gestore l'onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l'accessibilità da parte della popolazione alle pertinenze dell'impianto, adottando a tal fine le misure e gli accorgimenti idonei. Qualora la zona di installazione non risultasse interdetta, la stazione dovrà essere immediatamente spenta con ordinanza del Sindaco, fino al ripristino delle opere di sconfinamento;

b) Comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale Edilizia, Privata e Urbanistica del Comune e contestualmente all'A.R.P.A.M., ogni variazione relativa all'impianto che non comporti il rilascio di nuovo titolo abilitante;

c) Garantire la conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze.

d) In caso di scadenza della Concessione Ministeriale, e nel caso questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società, provvedere alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 90 giorni dall'avvenuta scadenza. A garanzia la società dovrà stipulare polizza fidejussoria il cui valore verrà determinato in sede di convenzione.

e) Impegno da parte del proprietario dell'impianto, reso con atto registrato e trascritto, a modificare o trasferire l'impianto a propria cura e spese, qualora la realizzazione di una nuova struttura sensibile, prevedibile in base al Piano Regolatore Generale, renda l'impianto incompatibile con le disposizioni di verifica previste.

f) Ogni titolare di SRB è tenuto ad eseguire annualmente controlli strumentali atti al rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli e certificati nelle loro risultanze dall'ARPAM o da altro Ente idoneo, trasmettendone copia all'U.T.C..

Art. 14 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Legge 22 febbraio 2001, n. 36) e salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione fissati, è prevista a carico del responsabile l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura stabilita dal medesimo art. 15. In caso di recidiva, la misura di tale sanzione è raddoppiata.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti oggetto del presente regolamento, si applica la sanzione della sospensione del provvedimento autorizzativo finale di cui all'art. 6 del presente regolamento, da due a quattro mesi. In caso di recidiva, il provvedimento medesimo è revocato.

In riferimento alle sanzioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono applicate dall'Autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare il provvedimento autorizzativo finale, sulla base degli accertamenti effettuati dalle Autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'art. 14 della citata Legge n. 36/2001.

La violazione della normativa in materia edilizia ed urbanistica comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge regionale n. 20 del 10/08/2006, nonché dal vigente Regolamento Edilizio Comunale. Le sanzioni di cui al precedente comma 6 sono irrogate dal dirigente o dal responsabile della struttura competente in base alle disposizioni vigenti a rilasciare i citati atti abilitativi in materia edilizia.

Sono comunque fatte salve tutte le ulteriori sanzioni previste dalle attuali e future norme in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica ed ambientale.

L'inosservanza delle disposizioni previste dalle leggi citate, comporta l'erogazione da parte delle autorità competenti di sanzioni.

Le stesse si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento e non rispetti limiti e tempi previsti.

Per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e inadempienze degli obblighi assunti dal gestore in esecuzione del presente regolamento saranno applicate le seguenti sanzioni:

- A) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di non immettere in antenna e/o apparato una potenza massima superiore a quella dichiarata previsto dall'art. 7 si applica la sanzione amministrativa da 5000€ a 10000€;
- B) in caso di mancata delimitazione e segnalazioni di zone di accesso interdette per la popolazione, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 € a 1000€;
- C) in caso di mancata manutenzione, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 € a 1000€;
- D) in caso di esercizio in mancanza del titolo autorizzativo, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 1000 € a 5000 €
- E) in caso di modifica dell'impianto in mancanza della comunicazione di cui all'art.12 si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 € a 1000€;

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 18.03.2008 con atto n. 17;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 29/03/2008 al 12/04/2008.

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è stato pubblicato sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
- è in vigore il giorno: 01/05/2008.